

Stabilimenti non indenni da infezione (focolaio confermato):

Il focolaio si intende confermato quando si verificano una o più delle condizioni riportate nel paragrafo 1. a) ai punti i), ii) e iii).

Nei focolai, gli animali i cui sieri in esame forniscano esito positivo alla prova FDC e/o alla SAR sono da considerare infetti.

1.2 Territori indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione

In stabilimenti bovini e bufalini indenni senza vaccinazione può essere utilizzato il test *milk*-ELISA come test di *screening*, in province indenni senza vaccinazione, su un campione di latte di massa proveniente da aziende in cui almeno il 30 per cento delle vacche da latte sia in lattazione.

In caso di esito positivo al *milk*-ELISA è necessario prelevare il sangue a tutti gli animali presenti nell'azienda, di età superiore a dodici mesi, ed eseguire esami sierologici individuali (SAR e FDC).

Negli stabilimenti ovi-caprini eseguire la prova della sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa bengala (SAR) su tutti i campioni ematici prelevati.

Il numero minimo di stabilimenti da controllare annualmente ai fini del mantenimento dello status di territorio indenne da infezione, a norma dall'allegato IV, parte I, cap. 3, sez. 2 e cap. 4, sez. 2 del regolamento (UE) 2020/689, è riportato nella tabella in calce.

Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alle prove sierologiche utilizzate, l'animale è da considerare non infetto.

1.2.1 Caso sospetto e caso confermato

In caso di risultato positivo alle prove sierologiche di *screening* (*milk*-ELISA o SAR), gli animali sono da considerarsi sospetti d'infezione, e il servizio veterinario locale territorialmente competente dovrà disporre:

L'isolamento degli animali sierologicamente positivi,

La distruzione del latte prodotto dagli animali sierologicamente positivi o, in alternativa, il suo utilizzo esclusivo per l'alimentazione degli animali presenti nello stesso stabilimento previo trattamento termico,

Il servizio veterinario competente, inoltre, dovrà avviare l'indagine epidemiologica e ripetere il prelievo di sangue sui capi sieropositivi dopo ventuno giorni dal precedente controllo.

In tutti i casi (sospetto d'infezione o esito dubbio) la qualifica sanitaria dello stabilimento è sospesa sino alla conferma e risoluzione del sospetto o del dubbio diagnostico.

Se, trascorsi ventuno giorni, gli animali risulteranno ancora positivi alle prove di sieroagglutinazione rapida e di fissazione del complemento e con titoli più elevati rispetto al primo prelievo, gli animali sono considerati ancora come sospetti e, ai fini della conferma, devono essere attuate le misure già descritte ai punti a), b), c) e d) per i territori non indenni.

Se invece gli animali risulteranno negativi, bisogna procedere ad un secondo prelievo su tutto l'effettivo dello stabilimento e in caso di negatività sierologica, la sospensione è revocata.

Nel caso gli animali risultati positivi alle prove sierologiche di *screening* (*milk*-ELISA o SAR) fossero abbattuti in prima istanza per l'esecuzione dei test antigenici e isolamento sulla carcassa, lo stabilimento è comunque considerato sospetto di infezione e la qualifica sanitaria è sospesa. Se, trascorsi ventuno giorni dall'abbattimento dei capi sospetti d'infezione, il prelievo eseguito su tutti i capi controllabili dello stabilimento fornisce esito negativo alle prove SAR e FDC, il sospetto si considera non confermato e la qualifica può essere ripristinata.

Nei territori che sono in corso di acquisizione dello status di indenne senza vaccinazione, ovvero che hanno raggiunto le condizioni descritte nell'allegato IV parte I, capitolo 3, sezione 1, punto c) del regolamento (UE) 2020/689, si applicano le misure previste per i territori indenni, ad esclusione dell'utilizzo delle prove sul latte (*milk* ELISA).

Tabella

Numero minimo di stabilimenti da controllare nel caso di diradamento secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/689, per il rilievo di una prevalenza d'infezione dello 0,1 per cento o dello 0,2 per cento con il 95 per cento di confidenza.

Numero stabilimenti	Prevalenza d'infezione	
	0.10%	0.20%
Fino a 100	tutti	tutti
101-200	191	191
201-300	286	286
301-400	381	381
401-500	476	476
501-600	571	466
601-700	666	544
701-800	761	621
801-900	856	699
901-1000	951	777
1001-2000	1553	1054
2001-3000	1895	1179
3001-4000	2108	1249
4001-5000	2253	1294
5001-6000	2358	1325
6001-7000	2437	1348
7001-8000	2499	1366
8001-9000	2548	1379
9001-10000	2588	1391
>10000	2994	1496

22A03761

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2022.

**Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022 emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale il sen. Francesco Battistoni è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° aprile 2021, n. 15139, che delega al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni, tra gli altri, il «comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura»;

Visto il decreto del Ministro 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG – FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 28 luglio 2016 recante «Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2019, n. 407, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2019;

Visto il decreto direttoriale n. 248855 del 28 maggio 2021 che sospende l'efficacia delle azioni che la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 26 luglio 2019, n. 407, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico»;

Viste le raccomandazioni n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n. 39/2015/1, n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relative alla gestione pluriennale della pesca degli *stock* di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e GSA 18 (Adriatico meridionale);


Vista la raccomandazione n. 44/2021/20 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un piano di gestione pluriennale per la pesca degli *stock* di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);

Vista la raccomandazione n. 44/2021/2 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) sull'istituzione di una zona di restrizione di pesca nella Fossa di Pomo nel Mare Adriatico (GSA 17), che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/3 e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 10 che dispongono il divieto di pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici (acciughe e sardine) nella Fossa di Pomo;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a*) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b*) in un piano pluriennale; *c*) in una zona di restrizione della pesca; *d*) nella pesca a fini scientifici; *e*) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del



Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comuni della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali, l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro nonché l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/2012 della Commissione del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione;

Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «stock» dei piccoli pelagici del Comitato consultivo scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi dal 22 al 25 giugno 2021;

Considerato che al punto 29 della predetta raccomandazione CGPM n. 44/2021/20 viene posto a carico delle parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

Visto il decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - che ha istituito l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18;

Visto il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e in particolare l'art. 10 «Stock di piccoli pelagici» e l'allegato IV «Possibilità di pesca per i pescherecci dell'unione nel Mare Adriatico», paragrafo 1 «Stock di piccoli pelagici - GSA 17 e 18»;

Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nella raccomandazione della CGPM n. 44/2021/20;

Vista la circolare 69250 del 14 febbraio 2022 in materia di interruzione temporanea obbligatoria pesca professionale dei piccoli pelagici nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli - art. 2, comma 8), lettera B), («Fermo pesca sardine»), del decreto 26 luglio 2019, n. 407;

Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del regolamento (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM;

Considerata pertanto la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione europea ed internazionale ed in particolare alla luce della più recente raccomandazione CGPM n. 44/2021/20, di aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, introducendo le misure specifiche di gestione per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18) per gli anni 2022 e 2023;

Sentito il parere del Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura nella seduta dell'11 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.


#### *Misure di gestione*

1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attività di pesca, non possono pescare, in media, per più di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare.

2. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Gallipoli (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia.

3. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, in deroga al divieto di cui al comma 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a dodici metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa.

4. È vietata la pesca attiva di stock di piccoli pelagici (acciughe e sardine) nella Fossa di Pomo come individuata con le coordinate geografiche di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.



5. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attività di pesca e nella Fossa di Pomo, di cui ai commi 2, 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a sette nodi.

6. Le unità che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici in Adriatico osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalità:

a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 17,00 della domenica o, in alternativa dalle ore 17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedì;

b. per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedì.

7. Fermo restando l'obbligo di rispettare quarantotto ore continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al comma 6, tutte le unità da pesca munite di reti da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare eventuali giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilità dovute alle fasi lunari, anche nelle giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva all'autorità marittima del porto base.

## Art. 2.

### *Periodi di chiusura spazio-temporale dell'attività di pesca*

1. Nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli *stock* di piccoli pelagici:

#### A) Fermo pesca acciughe

I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Monfalcone l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 settembre;

II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 15 maggio al 13 giugno;

III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva

di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 agosto;

IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 giugno;

V. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 22 giugno al 21 luglio;


#### B) Fermo pesca sardine

I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 20 febbraio al 21 marzo;

II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 15 dicembre al 13 gennaio;

III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 ottobre;

IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 novembre.



2. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al comma 1, è fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque delle GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti.

3. Durante i periodi di interruzione temporanea di cui al comma 1, è fatto divieto di cambiare gli attrezzi da pesca per la cattura dei piccoli pelagici (volanti e volanti a coppie da/per reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura).

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unità abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorità marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorità marittima dei porti di base logistica.

5. Fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 44/2021/20 della Commissione generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citata in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.

#### Art. 3.

##### *Possibilità di pesca Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18*

1. Per la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e nella GSA 18) verrà attuata una progressiva riduzione annua del 5% per l'acciuga e dell'8% per la sardina nel 2022 e del 5% per l'acciuga e del 9% per la sardina nel 2023, con riferimento ai limiti di cattura del 2021.

2. Per l'anno 2022, il livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo degli *stock* di piccoli pelagici (acciughe e sardine) è fissato, come indicato nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 2022/110, in 35.394 tonnellate.

3. Per l'anno 2023 il livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo degli *stock* di piccoli pelagici (acciughe e sardine) sarà fissato sulla base di quanto definito dal relativo regolamento dell'Unione europea,

per l'anno 2023, sulle possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici e gruppi di *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

4. L'Amministrazione procederà alla verifica del consumo del *plafond* indicato al comma 2 per l'anno 2022, nonché a quanto sarà indicato nel regolamento sulle possibilità di pesca di cui al comma 3 per l'anno 2023. Al raggiungimento dell'80% dei massimali previsti procederà ad adottare misure al fine di scongiurare il superamento.

#### Art. 4.

##### *Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18*

1. Per gli anni 2022 e 2023 la capacità della flotta complessiva delle unità da pesca operanti con «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovrà superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unità, la capacità della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014.

2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - è istituito l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la direzione generale procede, qualora necessario, alla revisione formale dell'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finali*


Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito ufficiale del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e presso gli albi delle autorità marittime.

Roma, 13 maggio 2022

*Il Sottosegretario:* BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 767





22A03672

